

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

(PROVINCIA DI TORINO)

PIAZZA EUROPA N. 1, 10050 MEANA DI SUSÀ (TO)

TEL. 0122/39161, FAX 0122/39533, E-MAIL: polizia@comune.meanadisusa.to.it

ORDINANZA N. 34/13 DEL 20.11.2013 SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la Legge n. 120 del 2010 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010;

VISTE le precedenti ordinanze n. 200 del 29.01.2004 e n. 30 del 16.11.2012 che prescrivevano l'obbligo, su tutte le vie ed aree pubbliche del Comune di Meana di Susa, in presenza di neve o ghiaccio, di circolare con pneumatici da neve o catene;

DATO ATTO CHE l'articolo 6 del D.Lgs.30.04.1992, n. 285, modificato con la Legge 29.07.2010, n. 120 stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con propria ordinanza "prescrivere che i veicoli siano muniti, ovvero abbiano a bordo, mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";

DATO ATTO CHE l'articolo 7 del D.Lgs.30.04.1992, n. 285 stabilisce che, nei centri abitati, i Comuni possono, con ordinanza, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 del D.Lgs.30.04.1992, n. 285;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.08.2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge n. 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

VISTA l'ordinanza emanata dalla Provincia di Torino, Servizio Esercizio Viabilità n. 806 – 46478/2013 del 19.11.2013 in materia di provvedimenti per la circolazione in condizioni di viabilità invernale;

CONSIDERATO CHE durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

RITENUTO necessario confermare, per tutelare la pubblica incolumità, l'obbligo, per i veicoli transitanti nel periodo invernale lungo le strade comunali e provinciali urbane ed extraurbane, di essere muniti, in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio sul fondo stradale, ovvero di avere a bordo, in assenza di fenomeni atmosferici avversi, mezzi antisdrucchiolevoli (catene) o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio;

RITENUTO necessario adottare idonea ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.30.04.1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione stradale;

VISTO il Decreto del sindaco n. 05/13 del 09.01.2013, con il quale veniva confermata l'assegnazione della responsabilità della direzione dell'area di Vigilanza Comunale all'Arch. BOLLEY Massimiliano D3 del nuovo ordinamento professionale;

VISTO il D.L. 30.04.92 n. 285 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.;

VISTO il D.L.vo 18.08.00 n. 267;

ORDINA

**SU TUTTE LE VIE ED AREE PUBBLICHE
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEANA DI SUSÀ
NEL PERIODO DAL 01 NOVEMBRE**

AL 30 APRILE DI OGNI ANNO,

**E COMUNQUE IN TUTTI I CASI DI PRESENZA DI FENOMENI ATMOSFERICI AVVERSI
O DI PROBABILE PRESENZA DI GHIACCIO SUL FONDO STRADALE:**

**• CHE TUTTI VEICOLI A MOTORE CIRCOLANTI,
ESCLUSI I CICLOMOTORI A DUE RUOTE ED I MOTOCICLI,
SIANO MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI,
OVVERO, ABBIANO A BORDO MEZZI ANTISDRUCCHIOLEVOLI OMOLOGATI ED
IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE E GHIACCIO;**

**• IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I CICLOMOTORI A DUE RUOTE ED I MOTOCICLI.
TALI VEICOLI POTRANNO CIRCOLARE SOLO IN ASSENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLA STRADA E DI FENOMENI NEVOSI
IN ATTO.**

DISPONE

CHE gli pneumatici invernali utilizzati devono essere omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e s.m.i., ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti di previsto marchio di omologazione;

CHE, sui veicoli di categoria M1 ed N1, viene raccomandata l'installazione degli pneumatici invernali su tutte le ruote, al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;

CHE, nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, M1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile n. 58 del 22.10.1971;

CHE i mezzi antisdrucchiolevoli, impiegati in alternativa agli pneumatici invernali, devono essere quelli previsti da Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.05.2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13.03.2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli di categoria M1;

CHE i dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo sul quale devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

CHE la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli art. 5 comma 3° e 6 comma 5° del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e dagli art. 121 e 122 del D.P.R. 495/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Meana di Susa;

CHE il personale avente funzioni di polizia stradale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

CHE contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino (legge 06.12.1971, n. 1034); oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199). In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse, contro l'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali installati, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

CHE a norma dell'art 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Sig. VENTURINO Silvio, Agente Scelto di Polizia Locale di questo Comune.

CHE i trasgressori verranno sanzionati a norma di legge;

CHE tale provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:

- Comando Compagnia Carabinieri di Susa;
- Polizia Stradale di Susa;
- Servizio Ambulanza di Susa;
- Vigili del Fuoco di Susa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Agente Scelto di P.L. VENTURINO Silvio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
(Arch. Massimiliano BOLLEY)

Meana di Susa, lì 20/11/2013